Anno 1870

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* francato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Num. 302

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

| | | Anno | | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Firenze | *Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento* | L. | 42 | 22 | 12 |
| Roma e per le Provincie del Regno | | » | 46 | 24 | 13 |
| Svizzera | | » | 58 | 31 | 17 |

Firenze, Giovedì 3 Novembre

| | | Anno | | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | *Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento* | L. | 82 | 48 | 27 |
| Inghil., Belgio, Austria, Germ. | | » | 112 | 60 | 35 |
| Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento | | » | 82 | 41 | 24 |


## PARTE UFFICIALE

Relazione *del Consiglio dei Ministri a S. M. in udienza del* 2 *novembre* 1870 *sul decreto per lo scioglimento della Camera dei deputati e la nuova convocazione dei Comizi elettorali.*

Sire,

Il gran fatto della ricongiunzione di Roma all'Italia, mentre corona e suggella l'unità nazionale e compie il voto degli Italiani, non può non esercitare sulla pubblica opinione una notevole influenza, a cui devono di necessità conformarsi i partiti politici e l'indirizzo governativo.

Se coll'acquisto di Roma può dirsi soddisfatto il sentimento nazionale, ognun vede, che ad assicurare questa vittoria del nuovo diritto pubblico vuolsi trovar modo di risolvere stabilmente il difficile problema delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, tra l'Italia e la Sede Pontificia.

Abolita la sovranità territoriale del Pontefice, il quale fin qui da molti non era considerato come libero ed indipendente se non perchè era principe temporale, è necessario assicurare alla Sede Apostolica, la quale continua ad esercitare i suoi alti uffici spirituali su tutti i cattolici del mondo, tali condizioni economiche e giuridiche, che rimuovano ogni ragionevole sospetto di ingerenza diretta od indiretta da parte del Regno d'Italia nel governo della Chiesa.

Questa verità fu compresa dagli Italiani fin da quel memorabile giorno in cui, proclamata l'unità nazionale, il conte Camillo Cavour dalla tribuna parlamentare traeva le conseguenze legittime di quella gran premessa, annunciando la necessità che fosse restituita all'Italia la sua capitale, e dovesse quindi aver fine il dominio laicale della Chiesa.

L'illustre uomo di Stato, in quell'occasione solenne, assentendo unanime la Camera, dimostrava con gran copia d'argomenti, come tanto l'interesse nazionale quanto l'interesse religioso esigessero che la pacificazione della Chiesa e dello Stato non si cercasse più col mezzo di equilibrii artificiosi e di accordi temporanei, ma si fondasse sulla assoluta e perpetua separazione dei due poteri e sul diritto comune della libertà, dando così da una parte il mezzo di integrare la unità nazionale e di svincolare dalla servitù di una specie di fidecommesso storico una nobilissima regione d'Italia, e dall'altra parte risollevando il Pontificato al di sopra delle cure temporali, e crescendogli così autorità, libertà e prestigio nel reggimento della grande società spirituale commessa alla sua tutela.

Il Parlamento accoglieva con plauso questi principii, e votava il seguente ordine del giorno:

*La Camera, udite le dichiarazioni del Ministero, confidando che, assicurata la dignità, il decoro e la indipendenza del Pontefice, e la piena libertà della Chiesa, abbia luogo, di concerto con la Francia, l'applicazione del non intervento, e che Roma, capitale acclamata dalla opinione nazionale, sia congiunta all'Italia, passa all'ordine del giorno.*

Il concetto politico, che è espresso in questa deliberazione, ha costantemente ispirato il grande partito nazionale, che dal 1861 in poi, con prudente e coraggiosa persistenza, ha sempre reclamato Roma come capitale naturale d'Italia, senza cessar mai d'accompagnare le affermazioni del diritto nazionale colla promessa di voler rispettata la libertà della Chiesa e la indipendenza del Sommo Pontefice.

Il Governo di V. M. ha dal suo canto procurato di conformare fedelmente i suoi atti a codesti principii, che ponno parere contraddittorii solo a chi voglia ignorare come nella sincera e piena esplicazione del principio supremo della libertà delle coscienze si risolvano e si pacifichino anche le più spiccate ed aspre opposizioni.

Il trasferimento della sede del Governo a Firenze, e la Convenzione del 15 settembre, immaginati allo scopo di agevolare lo scioglimento dell'ardua questione, affermando di nuovo il diritto dei Romani a rivendicare la loro libertà, resero più vive le aspirazioni nazionali verso Roma, senza calmare la irrequietudine degli impazienti che in ogni difficoltà vedono una insidia, in ogni temporeggiamento una colpa. L'agitazione sorta in parecchie provincie d'Italia, i voti reiterati del Parlamento, gli eccitamenti della pubblica opinione, le stesse esorbitanze a cui trascorrevano coloro, che reggendo gli Stati Pontifici, s'affannavano a moltiplicare ostacoli e difese contro i naturali desiderii delle popolazioni romane, rendevano pericolosa e difficile la condizione del Governo italiano, che, in mezzo a una doppia corrente di provocazioni, vedeva allontanarsi sempre più il tempo, in cui composte le cose interne del Regno a ferma concordia, si potesse volgere lo studio e l'opera di tutti a risaldare l'amministrazione pubblica e far rifiorire le arti della pace.

Il Governo di V. M. nondimeno già aveva posto mano a sostanziali riforme per crescere le entrate dello Stato e scemarne gli spendii, rendendo più spedito ed efficace l'ordinamento degli uffici, quando sopraggiunse non preveduto e non prevedibile il gran moto di guerra, che ancora tiene sgomentita e sospesa l'Europa. In sì vasto e improvviso travolgimento di cose il Governo di V. M., a cui già incombeva il difficile còmpito di mantenere con salda mano la neutralità fra i due grandi popoli belligeranti, all'uno e all'altro dei quali l'Italia è legata per la memoria di recenti alleanze, si trovò innanzi più accesa e più urgente che mai la questione di Roma, non potutasi risolvere con pratiche pacifiche e con temperamenti di prudenza. Allora per non aggiungere difficoltà a difficoltà, e per rafforzare nella nazione, in tanta incertezza di tempi, la fiducia del proprio dritto e delle proprie forze, si credette giunto il momento di occupar Roma, sciogliendo così almeno il lato territoriale e militare della complicata questione. L'occupazione fu condotta a termine con tutte quelle precauzioni e quei riguardi i quali potevansi ragionevolmente creder bastevoli ad affidare il mondo cattolico e il Sommo Pontefice, che l'ingresso delle milizie italiane in Roma era diretto ad assicurare la difesa del territorio nazionale, a cessare la provocazione di truppe straniere accampate nel cuore della Penisola, a restituire la libertà alle popolazioni romane, e non già a menomare l'indipendenza del Capo della Chiesa.

L'esercito di V. M. fu accolto con fraterni applausi dalle popolazioni romane, che poi col solenne plebiscito del 2 ottobre espressero la loro volontà di far parte del Regno d'Italia.

Vostra Maestà, nell'atto di accettare il plebiscito romano, dichiarava essere fermo proposito del Governo di guarentire con mezzi efficaci e durevoli la libertà e l'indipendenza spirituale della Santa Sede.

Questa Reale promessa fu la riconferma dei voti del Parlamento italiano e delle dichiarazioni fatte dal Governo di V. M. al Sommo Pontefice, e alle potenze cattoliche prima e dopo l'ingresso delle truppe italiane nel territorio romano.

Fin a questo punto le cose passarono senza gravi difficoltà, e, grazie sopratutto al contegno mirabile de' Romani, senza scandali e senza ostacoli.

Rimane ora che si dia compimento a quello che fu cominciato, e si attenga ciò che fu promesso: cosa che non può conseguirsi per impeto d'armi o d'acclamazioni, ma solo per virtù di temperanza civile e d'accorgimento politico.

A risolvere la questione vogliònsi aver sempre innanzi alla mente i due punti su cui essa si incardina.

Conviene innanzi tutto mantenere il principio della unità nazionale, della integrità territoriale, e della piena libertà restituita al popolo romano, che affratellò le sue sorti a quella di tutti gli altri popoli d'Italia. Devesi in secondo luogo curare la dignità del Pontefice e la libertà del suo ufficio spirituale, che lo costituisce capo di una gerarchia, la quale stende largamente i suoi rami fuori d'Italia.

Per conseguire il primo scopo conviene accomunare alle popolazioni romane il beneficio di tutte le istituzioni di progresso e di libertà di cui già gode il rimanente d'Italia.

Per ottenere il secondo scopo, e rispondere alla fiducia d'Europa e all'aspettazione del mondo cattolico, la via più sicura e più agevole è quella di dare alla Chiesa quella piena libertà, che nella celebre formola messa innanzi dal conte Cavour fa riscontro alla libertà civile, e ne costituisce il compimento e il suggello. Ma se la libertà, come è definita e protetta dalle patrie leggi, può bastare ai cattolici d'Italia, essa potrebbe sembrare ancora una maniera troppo condizionata e subordinata di libertà, quando si applicasse al Capo Supremo della Chiesa Cattolica, la quale ha seguaci in tutte le parti del mondo, alla quale si ascrivono interi popoli, e con cui sono legati da accordi e in continuo ricambio di ufficii tutti quasi i Governi civili. Ad allontanare ogni sospetto che l'Italia voglia in alcun modo intromettersi nelle faccende delle Chiese straniere, il Governo di S. M., fedele alle fatte promesse, crede necessario riconoscere la Sede Pontificia come una istituzione sovrana, risguardare come inviolabile la sacra Persona del Sommo Pontefice, e attribuire le immunità consentite agli uffici d'una ambasceria estera anche agli uffici che sono al Pontefice necessari per compiere il suo ministero religioso.

Un altro sospetto conviene prevenire: il sospetto che codesto grande fatto della liberazione di Roma non sia altro che una ripresa del fisco. Il patrimonio della Chiesa romana rimarrà intero alla Chiesa, ferma però, s'intende, l'applicazione dei nostri principii giuridici intorno alla personalità delle associazioni religiose, e salve le necessità economiche che non consentono la continuazione della manomorta, e l'inalienabilità dei predii e più specialmente dei predii rustici, che continuando a rimanere sottratti alle feconde trasformazioni del libero commercio e della emulazione industriale, perpetuerebbero l'insalubrità e il disertamento della campagna romana.

Questi principii saranno svolti in uno schema di legge, che vuol essere esaminato e discusso con piena libertà e sincerità di mente, senza preconcezioni ombrose, e senza que' pregiudizii di memoria da cui è difficile liberarsi, trattando una questione che si agita da tanti secoli, e che ha sì intimi legami colle tradizioni, colle credenze, e coi sentimenti religiosi.

Per rispondere a tanta novità di casi, di pensieri, e di intenti si ricerca una virile imparzialità e insieme un ardimento di convinzioni, che gli eletti della nazione non potrebbero trovare se non si sentano sicuri d'essere in sincera ed intima comunanza di pensieri e di affetti coi loro elettori.

Gli è perciò che il Consiglio dei Ministri propone a Vostra Maestà di fare un appello solenne alla Nazione, convocandola ne' Comizi per procedere all'elezione de' suoi deputati.

Le questioni su cui la nuova Camera dovrà risolversi si fanno anche più gravi per la necessità di trapiantare la capitale del Regno da Firenze a Roma. È appena il quinto anno che dalla sicura e antica sede dove regnavano i Vostri gloriosi Antenati, il Governo fu trasferito a Firenze; e ora, che nella fidata quiete della seconda capitale, cominciava a ravviarsi l'amministrazione dopo la profonda scossa che l'aveva disordinata, conviene pellegrinare di nuovo per giungere alla meta desiderata e definitiva. Di codesta ultima fatica devesi, quanto è più possibile, scemare gli inconvenienti. E però alla nuova Camera si proporranno leggi per cui diventi agevole sfrondare de' rami, che danno ombra più che frutto, i dicasteri centrali, e fare che la vita pubblica discorra spontanea, continua e rigogliosa in tutte le parti dello Stato. Anche per questo problema tante volte, e da tanti, e sì variamente ritentato, parve desiderabile avere una Camera innovata; da che la Camera attuale più volte affrontò e senza frutto l'argomento della riforma degli ordini amministrativi e dei giudiziari; nè potrebbe sperarsi ragionevolmente ch'essa, poco lontana, com'è, dal termine legale di sua vita, trovasse vigore di rimettersi un'altra volta allo studio di sì gravoso tema.

Nè solo avrà la nuova Camera a statuire intorno alla libertà della Chiesa, all'indipendenza del Papato, alla riforma delle amministrazioni pubbliche e all'allargamento delle franchigie locali; non solo dovrà continuare l'opera penosa, ma necessaria, di ricondurre alla misura delle entrate sperabili le spese dello Stato, e ripigliare l'esame del più equo assetto delle imposte, e della più speditiva e sicura maniera d'esigerle, ma converrà ancora che si sobbarchi a un altro studio, il quale sempre apparve difficile, e in questi giorni ci si mostra più difficile ancora per la sopraggiunta di nuovissime considerazioni, lo studio cioè del migliore assetto degli ordini militari, i quali ora più che mai ci si rivelano in intima rispondenza colla complessione politica, economica e intellettuale dei popoli.

Non è solo la condizione delle nostre fortezze e del nostro armamento che ricerchi sollecite provvigioni: ma i fondamenti stessi dell'esercito, la leva e la cerna de' soldati, e il compartimento territoriale delle milizie chiamate all'armi o lasciate a guardia de' paesi, vogliono essere ristudiati.

E anche per ciò è desiderabile, che, in faccia ai grandi e nuovi casi di guerra, i quali sfatarono la vecchia esperienza, s'entri a ponderare la gelosa materia senza ostinate preconcezioni.

Il desiderio, che i rappresentanti della Nazione, senza sentirsi troppo impacciati dai voti precedenti, possano scegliere animosamente nuove vie di salute, si accresce pensando ai bisogni della pubblica istruzione, di cui tutti fin qui predicammo a gara l'importanza, ma di cui solo addesso, alla prova de' fatti, può misurarsi l'urgenza estrema. Pareva una frase iperbolica quella di Wellington che nei collegi inglesi si fosse vinta la battaglia di Waterloo. Ora ci fu messa sugli occhi una terribile dimostrazione, che i destini dei popoli e l'esito delle guerre si decidono nelle scuole. Ed anche per questo occorrono nuovi propositi e nuovo coraggio.

Il Governo di V. M. non mancherà al compito che gli impongono i tempi

Ma solo il concorso della Nazione può mutare le buone intenzioni in atti efficaci. La Maestà Vostra, consentendo alla rinnovazione delle prove elettorali, ribadirà una volta di più quella verità che dal Vostro augusto labbro sentirono testè i rappresentanti di Roma: *Gl'Italiani sono omai padroni dei loro destini.* Giudichino essi, per mezzo dei loro eletti, quello che il Governo ha fatto, e quello ch'egli propone di fare. Ma nell'esercitare il diritto sovrano d'elettori e di legislatori ripensino quello che sin qui si è ottenuto e quello che si può perdere, comprendano la gravità del momento, da cui forse pende il destino di secoli, e non dimentichino che, alla lor volta, saranno giudicati dai posteri e dalla storia.

*Il N. 5974 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2. I Collegi elettorali sono convocati pel giorno 20 del corrente novembre ad effetto di eleggere ciascuno un deputato.

Art. 3. Ove occorra una seconda votazione, essa avrà luogo il 27 stesso mese.

Art. 4. Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno cinque dicembre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 novembre 1870.

VITTORIO EMANUELE.

G. Lanza.

---

### REGOLAMENTO
PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
stabilita presso la Direzione generale del Debito pubblico.

(*Vedi il R. decreto n.* 5913 *pubblicato nel numero* 298 *di questa Gazzetta*)

### TITOLO I.
**Disposizioni preliminari.**

Art. 1. L'amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti stabilita presso la Direzione generale del Debito pubblico esercita le sue funzioni in tutte le provincie del Regno direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza e degli uffizi di prefettura e di sottoprefettura.

Essa non corrisponde, di regola, coi privati fuori del luogo di sua residenza, se non per mezzo degli uffizi governativi o comunali, e delle autorità civili e militari.

### TITOLO II.
**Del personale dell'amministrazione.**

Art. 2. Il direttore generale del Debito pubblico rappresenta l'amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti e provvede alla regolarità del servizio. Egli ha la presidenza del Consiglio permanente.

Art. 3. Le funzioni di cassiere della Cassa dei depositi e dei prestiti sono disimpegnate dal cassiere del Debito pubblico.

Art. 4 Il capo dell'uffizio del controllo presso il cassiere del Debito pubblico ha le stesse attribuzioni pel servizio della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Art. 5. L'uffizio di Riscontro della Corte dei conti presso la Direzione generale del Debito pubblico esercita le stesse funzioni per le operazioni della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Art. 6. Il personale della Cassa dei depositi e dei prestiti è determinato con apposito ruolo. Esso fa parte del personale della Direzione generale del Debito pubblico.

### TITOLO III.
**Del Consiglio permanente d'amministrazione**

Art. 7. Il Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti è chiamato a deliberare sulle domande di prestiti, sulla ragion d'interesse per le somme in numerario da versarsi in deposito, sulla ragion d'interesse per le somme da darsi a mutuo, sulle spese d'amministrazione, e su tutte quelle altre occorrenze di servizio per cui sia convocato dal presidente.

Art. 8. Nell'esame delle domande di prestiti il Consiglio permanente deve riconoscerne preliminarmente l'ammissibilità in rapporto al corpo morale richiedente il prestito, e in ragione dell'oggetto per cui si chiede.

In caso di ammissibilità della domanda, il Consiglio deve esaminare:

1 Se il corpo morale richiedente il prestito ha già altri impegni verso la Cassa e il modo col quale vi corrisponde;

2. Se la somma addimandata sia nei limiti dello scopo divisato, e se la spesa sia legalmente accertata ed approvata;

3. Le condizioni economiche del corpo morale mutuatario, e così: i redditi e le spese; l'attivo patrimoniale e i carichi inerenti; e, ove trattisi di mutuo ipotecario, le condizioni di legittima provenienza, libertà ipotecaria, capacità e possibilità di espropriazione dei beni offerti in ipoteca a garanzia;

4. I modi con cui il medesimo intende di provvedere al rimborso, cioè: se col mezzo di eccedenze attive, di proventi straordinari, o di sovraimposte; in quest'ultimo caso si deve riconoscere se la misura attuale della sovrimposta, ragguagliata a quella delle altre località, poste in identiche condizioni, sia proporzionata, o già esuberante e onerosa;

5. Se il corpo morale mutuatario non si sottoponga a sproporzionati carichi, quando non abbia mezzi adeguati a sopportarli, o straordinarie future risorse per liberarsene, od intraprenda opere di cui non se ne riconosca l'urgenza o il bisogno assoluto, in ragione sempre delle speciali condizioni economiche di ciascun corpo morale.

Quindi:

*a*) Stabilire il modo e il termine per la restituzione del prestito in rapporto alle condizioni economiche del corpo morale;

*b*) Avvisare sulla preferenza a darsi in ragione di urgenza e di utilità alle domande dei prestiti, quando i fondi disponibili della Cassa non siano sufficienti a poter far fronte alla totalità di essi;

*c*) Procurare che le concessioni abbiano luogo con equa distribuzione fra le varie provincie del Regno.

Art. 9. Le proposte per concessioni di prestiti sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti sulla relazione dei consiglieri. In caso di parità di suffragi il voto del presidente ha la preponderanza.

Le relazioni dei consiglieri sono fatte verbalmente, presentando in iscritto e in forma di progetto di deliberazione il particolare avviso sul merito delle domande.

Le deliberazioni, votate dal Consiglio, sono sottoscritte dal consigliere relatore, e quindi trascritte nel processo verbale dell'adunanza in cui sono prese.

Copia di ogni deliberazione, autenticata dal presidente e dal segretario del Consiglio, è unita ad ogni domanda di prestito.

Art. 10. I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, e raccolti in volumi annuali.

Il segretario del Consiglio sarà delegato dal direttore generale, amministratore della Cassa.

### TITOLO IV.
**Della Commissione di vigilanza.**

Art. 11. La Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e dei prestiti si convoca quadrimestralmente per esaminare i conti di situazione che l'amministratore è tenuto di presentare, e in dicembre d'ogni anno per avvisare sulla ragion d'interesse che è da stabilirsi per l'anno susseguente sulle somme che siano per depositarsi e su quelle che si abbiano a dare in prestito

Essa può inoltre essere convocata dal suo presidente, ogni qual volta lo creda necessario, o gliene sia fatta richiesta da tre almeno dei componenti la Commissione o dall'amministratore.

Art. 12. In ogni anno, e prima della scadenza del mese di novembre, l'amministratore presenta alla Commissione di vigilanza lo stato di previsione delle spese d'amministrazione per l'anno susseguente, corredato della deliberazione del Consiglio permanente e distinto in capitoli di personale e di materiale.

Art. 13. Alla scadenza d'ogni esercizio finanziario l'amministratore presenta alla Commissione di vigilanza una relazione scritta sulla gestione dell'anno cui riguarda, corredata degli occorrenti quadri statistici di situazione della Cassa.

### TITOLO V.
**Delle spese d'amministrazione.**

Art. 14. Il preventivo delle spese d'amministrazione, deliberato dal Consiglio permanente e con l'avviso della Commissione di vigilanza, è rassegnato al Ministro delle Finanze per le sue determinazioni e per l'emanazione del decreto di approvazione.

Le spese per l'uffizio di riscontro della Corte dei conti sono deliberate dalla Corte stessa e comprese nello stesso preventivo.

Art. 15. Il rimborso degli stipendi degli impiegati in servizio della Cassa dei depositi e dei prestiti, e degli impiegati dell'uffizio di riscontro della Corte dei conti, che si pagano dal Tesoro cumulativamente agli stipendi degli altri impiegati della direzione generale del Debito pubblico e della Corte dei conti, è eseguito mediante versamento dell'annualità determinata nel preventivo dell'anno.

Art. 16. Allorchè dai conti consunt vi siano per risultare residui sulle somme stanziate per le spese d'amministrazione, essi vengono annullati.

### TITOLO VI.
**Della contabilità.**

Art. 17. L'esercizio, ossia l'anno finanziario per le operazioni di contabilità della Cassa dei depositi e dei prestiti, comincia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre.

Sono materia del conto dell'esercizio finanziario le riscossioni e i pagamenti che hanno avuto effettivamente luogo entro l'anno, in conformità di quanto è disposto nella legge e regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 18. Gli interessi, tanto per i depositi in numerario, quanto per i prestiti, sono conteggiati a semestri maturati, i quali scadono il 30 giugno e il 31 dicembre d'ogni anno.

In fine di ciascuno di tali semestri sono regolati gli interessi dei depositi in numerario e dei prestiti operati nel corso dei medesimi, accreditando ed addebitando rispettivamente a ciascun conto la prorata del semestre.

Avvenendo la restituzione del deposito o il rimborso del prestito durante il periodo del semestre, si pagano o si riscuotono contemporaneamente i relativi interessi.

Art. 19. Pei prestiti che si estinguono col metodo di ammortamento, le rispettive annualità si addebitano alla data del 31 dicembre di ognuno degli anni convenuti per l'estinzione del debito.

Quando la somma mutuata a prestito e da restituirsi per annualità di ammortamento non fu pagata entro i primi quindici giorni di gennaio, nel primo anno non si pagano che gli interessi sul capitale mutuato.

Le annualità di ammortamento, che sono eguali per ciascun anno del periodo entro il quale deve estinguersi il prestito, si compongono di quote del capitale in estinzione e di porzione degli interessi dovuti per l'intiero periodo.

Art. 20. Le annualità di ammortamento dei prestiti, non pagate a tutto il quindici del mese di gennaio, producono interesse a favore della Cassa nella ragione dell'uno per cento superiore all'interesse fissato pel mutuo, a cominciare dal 1° gennaio sino al giorno del pagamento.

Questo maggiore interesse deve pure corrispondersi nei prestiti restituibili a quote, tanto per le quote di capitale, quanto per gli interessi non pagati entro il mese dalla loro scadenza, e si applica dal giorno di questo a quello dell'effettivo pagamento.

Art. 21. Il computo degli interessi pei depositi e pei prestiti, che non si rimborsano per annualità, e degli interessi sulle annualità in ritardo o differite e sulle somme degli interessi in mora al pagamento, si fa calcolando l'anno per 360 giorni e i mesi per 30 giorni ciascuno.

Art. 22. Per i depositi di effetti pubblici, la contabilità delle competenze semestrali o annue, che siano esigibili nello Stato da parte dell'Amministrazione della cassa, è sistemata alle scadenze rispettive.

Le spese, che siano per incontrarsi in occasione della riscossione delle competenze semestrali od annue dovute sui titoli depositati, o pel rimborso dei capitali, sono notate a debito del deposito.

Art. 23. Ogni versamento in numerario o consegna di effetti pubblici deve autorizzarsi dall'Amministrazione con ordine al cassiere.

Ogni pagamento o restituzione di titoli deve ordinarsi dall'Amministrazione per mandato o ordine staccato da registro a matrice.

Gli ordini e i mandati sono sottoscritti dall'amministratore della Cassa e dal capo di divisione del servizio, e portano il *visto* del capo dell'uffizio di riscontro per la Corte dei conti.

Art. 24. Le verificazioni di cassa sono disposte dall'amministratore.

Esse devono, di regola, aver luogo per i fondi in numerario in fine d'ogni mese; per gli effetti pubblici in fine di ogni quadrimestre.

Art. 25. Il conto quadrimestrale, che è da presentarsi alla Commissione di vigilanza, deve esporre le risultanze, comparate per quadrimestre complessivamente, del movimento nei depositi e nei prestiti, e la situazione generale di *debito e credito* della Cassa.

Alla scadenza di ogni esercizio, l'amministrazione della Cassa forma il conto delle operazioni eseguite nel periodo del medesimo col riporto delle risultanze attive e passive derivanti dall'esercizio precedente, e lo trasmette alla Corte dei conti assieme al conto del cassiere, corredato degli opportuni documenti, per la sua approvazione.

Art. 26. Costituito il fondo di riserva, nella somma prestabilita dalla legge, si accerta in fin d'esercizio l'eccedenza che è da devolversi al tesoro, e se ne fa il versamento, dopo che il conto relativo è stato approvato dalla Corte dei conti.

## TITOLO VII.
## Dei depositi.

### Capo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 27. I depositi obbligatorii, ossia i depositi che debbono eseguirsi esclusivamente nella Cassa dei depositi e dei prestiti, comprendono:

1° Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli, di cui all'art. 7 della legge, la cui proprietà trovasi giuridicamente contestata, e di cui ne sia ordinato il deposito;

2° Le somme in numerario o rappresentate da effetti pubblici, nei casi di cauzione giudiziale prescritta dalla legge od ordinata dall'autorità giudiziaria;

3° Le somme pignorate, quelle ricavate dall'espropriazione di stabili o vendita giudiziaria di mobili nei casi previsti dalle leggi, e sempre quando il giudice non ne abbia altrimenti ordinata la distribuzione immediata;

4° Gli effetti pubblici e gli altri titoli, come avanti, pignorati in mano del debitore;

5° Le somme dovute da particolari, da corpi morali, da amministrazioni governative ed altre, di cui non possa effettuarsi il pagamento, o per rifiuto per parte dei rispettivi creditori in seguitó ad *offerta reale* fatta a norma della legge, o per causa di opposizioni o sequestri, o per non avere i creditori stessi la libera disponibilità dei loro beni, o per altre cause;

6° Le somme, gli effetti pubblici, e gli altri titoli, come avanti, provenienti da successioni di nazionali morti all'estero, sino a che gli aventi diritto possano assumerne il possesso;

7° Le somme, gli effetti pubblici, e gli altri titoli, che si trovassero in deposito presso le cancellerie consolari all'estero, per cui gli aventi diritto durante un biennio non abbiano fatto domanda;

8° Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli, provenienti da successioni aperte nello Stato, quando ne sono incerti gli eredi, o questi ne ricusano il possesso;

9° Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli sequestrati, pignorati o ricevuti a qualunque titolo dagli uffiziali pubblici in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni;

10° Le somme provenienti da vendite ed altre riscossioni nei casi di fallimento, semprechè la legittima rappresentanza dei creditori non ne abbia ordinata la distribuzione immediata o non ne abbia acconsentito altro impiego fruttifero;

11° Le somme per prezzo di espropriazione a causa di pubblica utilità, quando non se ne sia richiesto altro impiego fruttifero;

12° Le somme e gli effetti pubblici per le cauzioni che sono tenuti a prestare i contabili, gli uffiziali pubblici, i procuratori, gli impresari, fornitori, appaltatori, affittuari ed altri individui per qualunque causa che non sia quella di cui al n. 2;

13° Le somme assegnate in premio di assoldamento, o designate a cauzione nei casi di sorrogazione ordinaria nell'armata di mare;

14° In generale, tutti i depositi sia prescritti da leggi e da regolamenti, sia ordinati dall'autorità giudiziaria od amministrativa, e sia che le leggi, i regolamenti e le disposizioni dell'autorità giudiziaria od amministrativa indichino o non il luogo del deposito o ne indichino un altro qualunque.

Art. 28. I depositi volontari concernono le somme che i particolari, i corpi morali e i pubblici stabilimenti intendono di versare a frutto.

Art. 29. I depositi in numerario si effettuano presso il cassiere dell'Amministrazione direttamente o per mezzo delle Tesorerie provinciali

I depositi di effetti pubblici e gli altri titoli, di cui all'art. 7 della legge, si operano presso il cassiere dell'amministrazione direttamente o per mezzo degli uffizi di prefettura e di sottoprefettura.

Art. 30. I depositi in numerario, per assoldamenti o per cauzione in caso di surrogazione ordinaria nell'armata di mare, si eseguiscono presso il cassiere dell'amministrazione solamente per mezzo delle Tesorerie provinciali.

Art. 31. Ogni deposito deve essere preceduto da dichiarazione speciale stesa in carta da bollo in cui si indichi:

1° Il nome, cognome, nome del padre e domicilio di chi opera il deposito;

2° Se il deposito si faccia per conto proprio o per conto di altra persona, corpo morale o stabilimento, e nel secondo caso il nome, cognome, nome del padre e domicilio della persona o la designazione del corpo morale o dello stabilimento per cui si eseguisce il deposito;

3° L'ammontare del deposito;

4° La dichiarazione esplicita della pertinenza delle somme o degli effetti pubblici di cui si opera il deposito.

Quando il deposito sia obbligatorio, si deve inoltre indicare la causale di esso, i carichi che vi sono inerenti e le condizioni a cui è soggetta la restituzione.

Pei depositi di cauzione di contabili si deve accennare se la cauzione abbia ad esser ristretta all'impiego attuale, o si voglia estesa a qualunque altro dipendente alla stessa Amministrazione.

Art. 32. Nelle dichiarazioni pei depositi volontari e per quelli di cauzione di contabili ed altri che siano fruttiferi, si deve indicare la Cassa dalla quale si desidera avere il pagamento degli interessi semestrali.

Art. 33. In caso di deposito di effetti pubblici e degli altri titoli di cui all'articolo 7 della legge, oltre alle indicazioni di cui all'art. 31, si deve accennare nelle dichiarazioni:

*a*) Pei titoli al portatore,

Il numero o quantità degli effetti; complessivamente la rendita od il capitale nominale, e per ogni titolo la data di creazione, il numero di iscrizione, la rendita o il capitale nominale e il numero delle cedole semestrali;

*b*) Pei titoli nominativi,

Il numero o quantità dei certificati; complessivamente la rendita, o il capitale nominale, e per ciascun titolo la data di creazione, il numero di iscrizione, la rendita, o il capitale nominale e la decorrenza semestrale.

Art. 34. Le dichiarazioni possono essere stese nell'apposito foglio a stampa che si distribuisce dall'Amministrazione, sul quale però si ha da applicare una marca da bollo a termini di legge.

Art. 35. Quando il deposito sia obbligatorio, il depositante deve unire alla dichiarazione copia autentica dell'atto o provvedimento che ha ordinato o autorizzato, o dato luogo al deposito.

Gli atti e documenti debbono essere in forma autentica e legale, e muniti del bollo dell'autorità od uffizio pubblico che li ha rilasciati, e descriversi nella dichiarazione di deposito o di consegna.

Gli atti e documenti, che sono necessari per giustificare l'iscrizione del deposito, restano a corredo dell'affare.

I depositi che hanno luogo in seguito di un contratto o di altra stipulazione qualunque a titolo di cauzione di impresari saranno accompagnati da elenco, come all'articolo seguente.

Art. 36. I depositi delle somme in numerario e degli effetti pubblici e degli altri titoli ricevuti per ragione di uffizio dai segretari, cancellieri, notai, commissari, uscieri ed altri debbono essere accompagnati da elenchi dimostrativi dell'origine e causa dei medesimi, colle indicazioni di cui ai precedenti articoli, e col corredo dei relativi documenti.

Tali elenchi possono essere formati su carta libera e tengono luogo di dichiarazione.

Per i depositi di cauzione in materia penale non occorre il corredo dei relativi documenti, bastando che ad esso sia supplito colla dichiarazione del segretario del tribunale o della pretura, che i documenti sono tenuti in custodia dall'autorità giudiziaria.

Art. 37. Le somme, gli effetti pubblici e gli altri titoli in deposito presso le cancellerie consolari che debbono trasmettersi alla scadenza di due anni alla Cassa dei depositi e dei prestiti per mezzo del Ministero degli affari esteri, o per quello di grazia e giustizia, devono essere accompagnati con elenco dimostrativo steso in carta libera e corredato degli opportuni documenti.

Nella stessa guisa sono da trasmettersi alla Cassa dei depositi e dei prestiti le somme provenienti da successioni di nazionali morti all'estero, delle quali non abbia potuto, o non possa farsi la consegna agli aventi ragione, finchè i medesimi non abbiano giustificati i rispettivi diritti.

Art. 38. Per le cauzioni dei contabili non occorre altro atto che la dichiarazione sottoscritta dal depositante o da chi per esso, ed esprimente la natura e l'estensione del carico che deve gravare il deposito.

Quando la cauzione prestata, per un determinato oggetto, abbia ad estendersi ad altra contabilità dipendente da impiego od obbligo di egual natura, occorre nuova dichiarazione, vidimata, per consenso, dall'autorità competente cui riguarda.

Le dichiarazioni per cauzione di contabili devono esser sottoposte alla formalità del registro, prima di essere presentate all'amministrazione.

Art. 39. Allorchè si effettuano versamenti in continuazione di precedente deposito obbligatorio, per cui siasi già fatta dichiarazione, e siansi esibiti i relativi documenti, basta nella nuova domanda che il depositante vi faccia semplice riferimento.

Art 40. Gli effetti pubblici che si depositano a titolo di cauzione, quando siano al portatore, debbono essere corredati delle relative cedole semestrali, compresa quella del semestre in corso.

Quando siano nominativi, debbono essere regolarmente girati, ossia rivestiti a tergo della firma del titolare autenticata e certificata, a norma delle disposizioni in vigore sul Debito pubblico.

Art. 41. Per ogni versamento in numerario, o consegna di effetti pubblici od altri titoli, è fatta una iscrizione di deposito ed è rilasciata una corrispondente *polizza*, la quale, oltre il numero progressivo e le indicazioni prescritte per le dichiarazioni, porta la data del versamento o della consegna, la ragione d'interesse determinata a norma della legge, quando il deposito è in numerario e fruttifero, e l'interesse annuo colla decorrenza del medesimo.

Le *polizze* sono di più categorie secondo la natura del deposito. Esse sono soggette al diritto di bollo, a termini di legge, e portano inoltre un bollo a secco colla leggenda: *Cassa dei depositi e dei prestiti.*

Il diritto di bollo, per le *polizze* di surrogazione militare nell'armata di mare, è a carico della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Quando la somma che si deposita sia inferiore a L. 200 si rilascia un semplice *certificato* senza formalità di bollo.

Art. 42. Le *polizze* e i *certificati* di deposito sono sottoscritti dall'Amministratore, dal capo di divisione del servizio, e portano il *visto* del capo dell'uffizio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 43. Quando il titolo depositato è chiamato al rimborso in seguito di sorteggio od altrimenti, l'Amministrazione ordina l'estrazione del titolo dalla cassa di custodia e provvede per la riscossione del capitale, e, occorrendo, del relativo premio per parte del cassiere, il quale rimane discaricato del deposito del titolo e addebitato della somma di rimborso e di quella di premio, quando ne è il caso, rilasciandone apposita quietanza a titolo di deposito in numerario.

L'Amministrazione annulla successivamente la iscrizione del primo deposito, fa altra iscrizione pel deposito in numerario quando il titolare del deposito non intenda sostituirlo con altro titolo di egual valore e spedisce la relativa *polizza* coi vincoli della precedente.

La nuova *polizza* resta in deposito presso la Amministrazione, sinchè possa essere cambiata contro la *polizza* precedente.

In caso di premio si fanno due iscrizioni di deposito, delle quali una pel capitale rimborsato che rimane vincolato; l'altra per l'ammontare del premio che resta libero.

In occasione di solo premio sorteggiato, si provvede per la riscossione dell'importo del medesimo, e quando non ne sia effettuato il pagamento, si assume in deposito e se ne fa la corrispondente iscrizione.

Art. 44. Gli interessi pel nuovo deposito in numerario decorrono dal 31° giorno da quello in cui il capitale è divenuto esigibile.

Gli interessi accreditati al depositante per le riscossioni alle rispettive scadenze delle competenze semestrali od annue maturate sul titolo depositato sono portati a credito dell'avente diritto, sul conto *individuale* del nuovo deposito.

Art. 45. Allorchè l'iscrizione di deposito è comprensiva di più titoli, e che alcuno di essi venga chiamato al rimborso, si riduce, mediante annotazione, il deposito esistente, e si fa altra iscrizione di deposito in numerario pel capitale rimborsato sul titolo estratto.

La riduzione viene annotata sulla *polizza* e sulla relativa iscrizione, e si rilascia nuovo titolo pel capitale riscosso come all'art. 43.

L'annotazione di riduzione è autenticata colle stesse firme con cui fu autenticata la *polizza* di deposito.

Art. 46. La cessione dei depositi debb'essere fatta per atto pubblico notarile e notificata alla Amministrazione nelle forme legali.

Art. 47. Quando il deposito viene effettuato dai tesorieri ed altri contabili governativi, si deve rimettere all'amministrazione della Cassa un elenco in carta libera delle somme che si versano, accompagnato da estratto, debitamente autenticato, degli atti di opposizione o sequestro che colpiscono le somme che si depositano.

L'elenco, oltre le indicazioni di cui all'art. 31, deve contenere il nome, cognome e domicilio del sequestrato, il nome, cognome e dimora dell'opponente o sequestrante, e le cause dell'opposizione o sequestro. Esso serve di dichiarazione di deposito.

Art. 48. I depositi hanno un repertorio alfabetico compilato in modo da dare l'indicazione dei depositanti e, quando è possibile, degli aventi diritto al deposito.

Art. 49. L'amministrazione della Cassa apre un conto corrente di debito e credito per ogni deposito.

Le spese che possono occorrere per l'effettuazione e per la restituzione del deposito sono portate a debito del deposito stesso.

Art. 50. Le autorità giudiziare e quelle amministrative debbono vigilare a che tutte le somme ricevute a titolo di deposito dagli uffiziali pubblici da loro dipendenti, o posti sotto la loro giurisdizione, siano versate nella Cassa dei depositi e dei prestiti.

Le autorità suddette sono tenute di informare l'amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti dei depositi da esse ordinati.

### Capo II. — *Dell'effettuazione dei depositi presso la Cassa.*

Art. 51. Per l'effettuazione dei depositi in numerario o in effetti pubblici presso la Cassa dei depositi e dei prestiti i depositanti o chi per essi debbono presentare la dichiarazione di cui agli articoli 31 e seguenti. L'amministrazione della Cassa, riconosciutane la regolarità, rilascia ordine per l'esazione del numerario o pel ricevimento dei titoli.

L'ordine di esazione o di ricevimento è munito di *visto* per parte dell'uffizio di riscontro.

Art. 52. All'esibizione della dichiarazione e dell'ordine, il cassiere, in quanto ai depositi in numerario, riscuote la somma risultante dalla dichiarazione e dall'ordine, e ne rilascia quietanza; in quanto ai depositi di effetti pubblici e degli altri titoli, ne riscontra le risultanze di numero di iscrizione, di somma, di decorrenza, e quando le riconosca conformi a quelle della dichiarazione e dell'ordine ritira gli effetti pubblici e ne spedisce ricevuta.

Art. 53. La quietanza di versamento o la ricevuta degli effetti pubblici e degli altri titoli, rilasciata dal cassiere, è vidimata dal capo dell'uffizio di controllo, il quale ne trascrive le risultanze in apposito registro, e quindi consegna al depositante una ricevuta provvisoria con numero d'ordine e con nome e cognome di chi ha operato il deposito da presentarsi all'amministrazione pel ritiro del corrispondente titolo di deposito. La dichiarazione di versamento o di consegna viene, assieme alla quietanza o ricevuta, rimessa all'amministrazione per l'occorrente iscrizione.

La ricevuta provvisoria è sottoscritta dal cassiere e dal controllore.

Art. 54. L'Amministrazione, dietro la quietanza di versamento o la ricevuta degli effetti pubblici od altri titoli rilasciata dal cassiere, accompagnata dalla relativa dichiarazione, procede alla iscrizione di deposito ed emette la corrispondente *polizza* o *certificato* che consegna al depositante sulla esibizione della ricevuta provvisoria e mediante dichiarazione di ricevimento a tergo della medesima.

### Capo III. — *Dell'effettuazione dei depositi in numerario per mezzo delle Tesorerie provinciali.*

Art. 55. Per l'effettuazione dei depositi in numerario presso le tesorerie, i depositanti debbono presentare le loro dichiarazioni all'Intendenza di finanza, la quale, riscontratane la regolarità, dà ordine al tesoriere per l'esazione della somma di deposito contro la emissione di un *Vaglia del Tesoro* a favore del cassiere dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, pagabile dal tesoriere centrale, e per la spedizione di una ricevuta provvisoria da consegnarsi al depositante.

Art. 56. I *Vaglia del Tesoro*, colle dichiarazioni e coi relativi documenti, debbono essere tosto trasmessi dal tesoriere all'Intendenza di finanza, che li registra e quindi li trasmette, assieme alle rispettive dichiarazioni e agli altri documenti, all'Amministrazione della Cassa.

Art. 57. L'Amministrazione della Cassa, ricevuti i *Vaglia del Tesoro*, ne fa registrazione, e ritenute le dichiarazioni e gli altri documenti, rimette i *Vaglia* al cassiere accompagnati da elenco munito d'ordine per la riscossione della corrispondente complessiva somma.

Il cassiere, riscosso l'importare dei *Vaglia del Tesoro*, ne prende debito e ne spedisce quietanza.

Art. 58. Ricevuta la quietanza, l'Amministrazione procede alla iscrizione dei singoli depositi, e ne rilascia le corrispondenti *polizze* o *certificati*, che quindi si trasmettono all'Intendenza di finanza, perchè abbiano a consegnarsi ai depositanti contro la consegna delle ricevute provvisorie che sono da inviarsi all'Amministrazione della Cassa munite di dichiarazione di ricevimento a tergo delle medesime.

### Capo IV. — *Del deposito degli effetti pubblici ed altri titoli per mezzo delle prefetture e sottoprefetture.*

Art 59. Le dichiarazioni pel deposito degli effetti pubblici od altri titoli, fuori della sede della Cassa dei depositi e prestiti, debbono essere presentate agli uffizi di prefettura o di sottoprefettura.

Art. 60. L'uffizio ricevente, riscontrate le risultanze delle dichiarazioni coi titoli che si presentano, come all'articolo 52, e riconosciutane la regolarità, forma processo verbale sommario di consegna degli effetti pubblici per semplice elenco, e quindi li trasmette in *piego raccomandato* all'Amministrazione della Cassa unitamente alle dichiarazioni e agli altri documenti che si sono esibiti, dandone alla medesima separato avviso.

Art. 61. Il processo verbale è disteso in presenza del prefetto o del sottoprefetto, e debitamente sottoscritto dalle parti intervenute.

Esso è fatto in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo per essere consegnato al depositante, il secondo ritenuto presso l'ufficio ricevente, e il terzo trasmesso all'amministrazione della Cassa assieme agli effetti pubblici od altri titoli che si sono depositati.

Art. 62. L'amministrazione della Cassa, ricevuto l'avviso di trasmissione per parte dell'ufficio di prefettura o sottoprefettura, fa ritirare dall'ufficio postale il *piego raccomandato*, e, riconosciutane la integrità, fa verificare i titoli che vi sono inclusi in presenza del rappresentante l'ufficio di riscontro. Ove le risultanze dei titoli sieno conformi alle indicazioni contenute nel processo verbale, che vi è annesso, ne è fatta attestazione in modo autentico in calce del medesimo colla sottoscrizione del capo di servizio incaricato della contabilità dei *pieghi assicurati* o *raccomandati*, e del capo dell'ufficio di riscontro e se ne segna ricevuta all'ufficio mittente.

Gli effetti pubblici e gli altri titoli, accompagneti da ordine di ricevimento rilasciato per parte dell'amministrazione, sono rimessi al cassiere che ne spedisce l'occorrente ricevuta.

Art. 63. L'iscrizione del deposito, e la spedizione della *polizza* hanno luogo corrispondentemente alle risultanze della ricevuta del cassiere e della dichiarazione.

La *polizza* è quindi trasmessa all'ufficio, cui riguarda, per essere consegnata al depositante contro riconsegna dell'esemplare del processo verbale rimessogli, a piedi del quale si deve segnare ricevimento della medesima. Questo esemplare è inviato all'amministrazione della Cassa.

Art. 64. Quando dall'amministrazione si riconosca qualche irregolarità negli effetti pubblici od altri titoli contenuti nel *piego raccomandato*, o discrepanza fra essi e il processo verbale, se ne fa annotazione a piedi dello stesso processo verbale, e si sospende ogni operazione, dandosene immediata partecipazione all'ufficio mittente.

Art. 65. Prima di ritirare dall'uffizio postale *i pieghi raccomandati*, deve riconoscersi l'integrità dei suggelli, e ove si riscontri qualche alterazione, se ne sospende il ritiramento per parte di chi è incaricato di tal servizio, e l'amministrazione dispone quindi perchè si proceda all'apertura dei pieghi e alla verificazione dei titoli nello stesso ufficio postale; e quando le risultanze di essi non concordino con quelle del processo verbale, se ne accerta in calce al medesimo la situazione colla sottoscrizione del rappresentante l'amministrazione, che è a ciò delegato, e dell'ufficio postale di servizio.

I titoli sono quindi ritirati dall'amministrazione e l'ufficio mittente è tosto informato di ogni cosa per le disposizioni che possono essere del caso.

### Capo V. — *Degl'interessi semestrali sulle somme depositate.*

Art. 66. La ragione d'interesse sulle somme depositate che è da determinarsi nel mese di dicembre d'ogni anno, si applica ai depositi che si effettuano nell'anno susseguente, compresi quelli che si effettuano in continuazione di precedenti versamenti di cui all'articolo 39.

Art. 67. Gli interessi sulle somme depositate sono accertati alle scadenze semestrali del 30 giugno e del 31 dicembre.

Art. 68. Il periodo di tempo, dopo il quale decorre pei depositi fruttiferi l'interesse semestrale, si computa, pei depositi fatti direttamente alla Cassa, dalla data della quietanza del cassiere; pei depositi fatti nelle Tesorerie, dalla data di emissione dei *Vaglia del Tesoro.*

Art. 69. Il pagamento degli interessi, che sono esigibili, ha luogo alla scadenza semestrale, e così al 1° gennaio e 1° luglio.

Gli interessi non esigibili alle scadenze semestrali vengono accreditati al deposito, e pagati in occasione di restituzione del capitale, salvo sia altrimenti disposto dall'autorità competente.

Art. 70. Il pagamento degli interessi esigibili alle scadenze semestrali ha luogo presso la Cassa dei depositi e dei prestiti, e fuori del luogo di sua sede, presso le Tesorerie provinciali a volontà dei depositanti, mediante apposita richiesta, quando non sia stata fatta nella dichiarazione stessa di deposito.

Art. 71. Il pagamento assegnato sopra una Cassa può essere trasferito sopra altra Cassa, purchè il depositante ne faccia domanda un mese prima della scadenza del semestre.

Le domande debbono essere presentate all'Amministrazione della Cassa, direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza o delle sottoprefetture, e fatte su carta da bollo o sopra gli appositi stampati che si distribuiscono per parte dell'Amministrazione, muniti di marca da bollo a termini di legge e quindi trasmesse almeno venti giorni prima della scadenza semestrale.

Art. 72. Le domande, di cui all'articolo precedente, fatte per un semestre sono valevoli anche pei semestri successivi, sino a contraria dichiarazione per parte del depositante o avente causa.

Art. 73. Il pagamento degli interessi sulle somme depositate è effettuato per mezzo di mandati pagabili presso la Cassa dei depositi e dei prestiti e presso le Tesorerie provinciali.

Art. 74. Gli interessi semestrali pagati sui depositi sono portati a debito dei depositanti alla data di spedizione dei relativi ordini di pagamento.

Art. 75. In caso di smarrimento di mandati di pagamento o di altri ordini si procederà in conformità di quanto è disposto nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

### Capo VI. — *Del pagamento della tassa annua dovuta pel deposito degli effetti pubblici ed altri titoli. Conteggio e pagamento degli interessi semestrali.*

Art. 76. Il computo della tassa dovuta pel deposito degli effetti pubblici ed altri titoli, si fa per l'intiera annata in qualunque epoca della medesima abbia luogo il deposito e la restituzione, e ne viene dato debito nel rispettivo conto.

Art. 77. Il pagamento della tassa può anticiparsi dal depositante; in caso diverso essa è prelevata sulle competenze semestrali maturate sugli effetti pubblici depositati, quando la Cassa ne fa l'esazione La tassa dovuta nell'ultimo anno del deposito è prelevata sulla riscossione delle competenze semestrali, o pagata all'atto della restituzione, quando non ha potuto prelevarsi sulle competenze semestrali.

Art. 78. Il prelevamento della tassa si fa sulla prima riscossione semestrale che ha luogo entro l'anno, e quando non abbia luogo alcuna riscossione nell'anno in cui fu eseguito il deposito, si opera simultaneamente a quella dovuta per l'anno successivo.

Art. 79. Per gli effetti pubblici e gli altri titoli al portatore depositati senza cedole semestrali od annue, e per quelli i cui interessi non potessero esigersi, l'Amministrazione addebita il deposito dell'annua tassa per curarne la riscossione all'atto della restituzione del deposito.

Art. 80. Per la riscossione delle rate semestrali od annue maturate sugli effetti pubblici ed altri titoli depositati e pagabili nello Stato, l'Amministrazione ordina;

*In quanto ai titoli al portatore*, lo stacco delle relative cedole;

*In quanto ai certificati di rendita nominativa*, l'estrazione dalla cassa di custodia per l'esibizione, quando occorre, all'atto del pagamento.

L'operazione di stacco e di estrazione deve essere eseguita dal cassiere in presenza del capo dell'uffizio di controllo, e se ne distende verbale ai piedi dell'ordine dell'Amministrazione.

Il cassiere prende provvisoriamente carico delle *cedole* staccate e dei *certificati* nominativi estratti. Compiuta l'operazione di riscossione e reintegrati nella cassa di custodia i *certificati* nominativi, esso vien discaricato, in ordine al deposito dei titoli, della relativa competenza semestrale, e si addebita delle somme riscosse a norma dell'ordine stesso di riscossione rilasciatogli dall'Amministrazione.

Alla riscossione delle competenze semestrali maturate sugli effetti pubblici ed altri titoli che non siano pagabili nello Stato si provvede, quando è possibile, nei modi d'uso.

Art. 81. In quanto ai *Buoni* del Tesoro, che siano stati depositati muniti di firma per parte del titolare debitamente autenticata, e che non siano stati ritirati prima della loro scadenza, gli interessi dovuti sui medesimi sono riscossi contemporaneamente al capitale, accreditandone il depositante a nuovo conto per deposito in numerario, previo diffalco dell'importo della tassa annua, quando la medesima non sia stata anticipata.

Il cassiere rilascia quietanza a tenore dell'ordine di riscossione emesso dall'Amministrazione.

Gli interessi sul nuovo deposito decorrono dal 31° giorno dopo la scadenza dei *Buoni* del Tesoro.

Art. 82. Ricevuta la quietanza del cassiere, l'Amministrazione annota sul conto rispettivo di debito e credito l'importo della tassa prelevata, e accredita il depositante della residua somma in conto-deposito in numerario, rilasciando la relativa *polizza* da cambiarsi, quando occorra, colla precedente.

Art. 83. Le somme delle competenze semestrali od annue maturate sugli effetti pubblici ed altri titoli, di cui è accreditato il deposito,

quando siano esigibili, possono a richiesta di chi di ragione essere pagate alle rispettive scadenze, mediante mandati dell'Amministrazione.

(*Continua*)

# PARTE NON UFFICIALE

## NOTIZIE VARIE

Scrivono alla *Perseveranza* d'oggi:

Fra le più belle giornate che rallegrarono il delizioso Piano d'Erba, la più lieta fu certamente quella di lunedì 31 ottobre, in cui il Principe e la Principessa di Piemonte, accompagnati dalla marchesa e dal marchese di Montereno, dai generali Cugia e De Sonnaz, dal maggiore Boero, dal cav. Torriani e dagli ufficiali d'ordinanza Del Majno e Bertola, si recarono ad onorare di loro visita la villa Amalia del marchese di Soncino. Il paese, commosso all'annuncio di tale arrivo, si addobbò a festa, e la popolazione coi numerosi villeggianti si fecero ad incontrare gli augusti Principi con quella gioia e simpatia che soli hanno il segreto d'ispirare. Giunti alle 11 ant. fra gli applausi e i concenti della banda musicale del luogo, le Loro Altezze furono ricevute dal marchese e dalla marchesa di Soncino, con quella squisita gentilezza che l'onore di tal visita richiedeva. Ammirate le serre ed il giardino, che le melodie della banda musicale di Como rendeva anche armonioso, furono le Loro Altezze invitate ad una splendida colazione, resa più allegra ed intima dalla grazia ed affabilità dell'illustre brigata.

A rendere più variato e gradito il breve soggiorno delle Loro Altezze, il marchese di Soncino le condusse coi propri equipaggi alla magnifica villa di Valmadrera dei signori Antonio ed Egidio Gavazzi, ove accolte con gioia e distinzione, poterono apprezzare quanto di non comune trovasi in quell'elegantissimo soggiorno.

Fatto ritorno alla villa Amalia, dopo una leggera refezione, partirono le Loro Altezze per Monza, lasciando in tutti desiderio di loro, e specialmente in chi ebbe la somma ventura di ospitarle.

— Da un comunicato alla *Gazzetta di Venezia* appare che nelle scuole serali di quella città, sette di corso inferiore e due di superiore, alle quali provvede il municipio, sono finora quasi 1000 gli alunni, de'quali 116 nella scuola della Giudecca. In quest'isola i principali proprietari di officina obbligano i loro lavoranti e garzoni a frequentarle.

— La *Gazzetta di Parma* annunzia che il Ministro dell'Istruzione Pubblica, oltre le undici mila lire da distribuirsi ai premiati della medaglia in oro, ne disponeva altre nove mila per fare acquisti di capi d'arte di quella esposizione.

— Nell'undecima estrazione del prestito della città di Firenze l'obbligazione portante il numero 60,564 vinse il primo premio di lire 60,000.

La seconda estrazione del prestito della città di Genova diede il risultamento seguente: N 49,554, premio di lire 100,000; n. 14,137, premio di lire 40,000; n. 66,070, premio di lire 10,000; n. 69,502, premio di lire 5,000.

### DIREZIONE COMPARTIMENTALE DEL LOTTO IN PALERMO.

***Avviso di concorso pel conferimento del Banco di Lotto n. 69, in Capaci.***

A termini dell'articolo 134 del regolamento sul lotto, per l'esecuzione del Regio decreto 13 febbraio 1870, n. 5505, viene aperto il concorso pel conferimento in via definitiva del vacante banco sopraindicato, il quale nell'ultimo triennio di esercizio ha dato in media un aggio lordo di annue lire 384 57.

Coloro pertanto che intendessero aspirare al detto banco dovranno far pervenire a questa Direzione, nel termine utile, che rimane fissato a tutto il giorno 8 novembre p. v., le rispettive istanze in carta da bollo da lira una, corredate dei documenti, pure in carta da bollo, comprovanti tanto i requisiti voluti dall'articolo 135 del predetto regolamento, approvato con decreto Reale del 24 giugno 1870, n. 5736, quanto i titoli che militar potessero a di loro favore, avvertendo che nel conferimento del detto banco, pel disposto dell'articolo 136 del ricordato regolamento, sarà data la preferenza:

*a*) Ai pensionati a carico dello Stato, purchè rinunzino al godimento della pensione;

*b*) Agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa, colla cessazione dell'assegno relativo;

*c*) Ai ricevitori dei banchi di minore importanza, semprechè abbiano dato prova di buona condotta e di fedele ed esatto servizio.

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di esser pronti a fornire la cauzione in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia, e per quella cifra che verrà determinata dalla competente autorità superiore.

Fatto a Palermo addì 20 ottobre 1870.

*Il Direttore*: Ferlazzo.

### Avviso.

La presidenza delle arti del disegno di Firenze rende noto che l'apertura delle scuole avrà luogo il dì 25 del corrente mese di novembre

Le rassegne agli scolari saranno date dal dì 16 a tutto il 23 del presente mese.

Le domande di ammissione alle scuole saranno ricevute all'uffizio d'ispezione (ove sono ostensibili le norme a cui vanno soggette le ammissioni) dal dì 12 a tutto il 23 del ricordato mese.

Firenze addì 1° novembre 1870.

*Il Segretario* Niccolò Antinori. — *L'Ispettore delle Scuole* C. Jacopo Cavallucci.

# DIARIO

Il *Times* del 31 ottobre pubblica un dispaccio di lord Granville, colla data del 21 detto mese, in risposta alla nota del conte Bernstorff, la quale portava la data delli 8 ottobre. Il dispaccio di lord Granville difende la politica neutrale praticata finora dall'Inghilterra, e sostiene che la condotta del governo britannico è conforme al diritto delle genti e a quanto venne sempre praticato in casi analoghi; che la esportazione delle armi, la quale dal governo inglese fu sempre accuratissimamente sorvegliata, è in quantità assai minore che non quella che si fa dagli Stati Uniti dell'America, contro i quali la Germania non ha mosso rimostranza alcuna; e che, del resto, i 40,000 fucili, ordinati in Inghilterra dal generale Palikao, non vennero mai esportati. Riguardo alla vendita delle navi inglesi *Hypatia* e *Horsemun*, al governo francese, questa venne effettuata prima del nuovo *Foreign-Enlistment Act*, in guisa che contro i venditori non si potè intentare alcun processo. Lord Granville conchiude col manifestare la speranza della prossima cessazione di questi pochi dissapori tra la Gran Bretagna e la Germania; soggiunge non essere il governo inglese geloso della unità germanica; essere anzi di opinione che questa sia una meta grande e degna della Germania.

I giornali di Tours, del 31 ottobre, recano il primo annunzio della resa di Metz. Il *Constitutionnel*, dopo di avere pubblicato la circolare del signor Gambetta ai prefetti e sottoprefetti, colla quale annunziava un tal fatto come una notizia non ancora verificata, soggiunge: « Pur troppo è vero che Metz ha capitolato..... Il patriottismo ha bisogno di raccogliersi prima di esprimere quei soli sentimenti che può provare un cuor francese sotto tanti disastri. »

Il signor Thiers, ottenuto avendo un salva-condotto per Parigi, è partito a quella volta sabbato 29 ottobre; e di là, dopo avere esposto i risultamenti della sua missione al governo della difesa nazionale, egli doveva trasferirsi al quartiere generale prussiano, se il governo avrà giudicato doversi conchiudere l'armistizio. E infatti, vi andò, secondo quanto ci venne annunziato da un telegramma.

La maggior parte dei giornali francesi invocano l'armistizio e la sollecita convocazione di un'assemblea nazionale.

A Pesth, il conte Giulio Andrassy, presidente del ministero ungarico, rispondendo a una mozione del deputato Simonyi sulla politica estera, fece alla Camera dei deputati (nella seduta del 31 ottobre) la seguente dichiarazione: « Già due volte ebbi l'occasione di esporre a questa Camera la politica alla quale s'informa il governo rispetto agli affari esteri; cioè prima che incominciasse la guerra, e poscia nel corso di questa. Ambedue le volte ho dichiarato che il governo si era adoperato per impedire la guerra, e che, del resto esso voleva serbare la più stretta neutralità; ma che, ciò non ostante, nulla trascurerebbe per mettere la monarchia in uno stato di difesa atta a preservarla da qualsiasi pericolo, senza tuttavia assumere un contegno provocante per nessuno degli Stati vicini. E questa è la politica che il governo ha finora praticata. Ma questa stessa neutralità non toglie che noi possiamo dare buoni consigli a una delle potenze belligeranti, i quali, per essere efficaci, vogliono essere dati con uguale benevolenza per ambedue le parti che si combattono. Questa è la ragione per cui non si può approvare la proposta Simonyi. Se al governo vien consigliata la neutralità, non gli si può chiedere un intervento, perchè sono due cose che non si conciliano in veruna maniera. Se la neutralità venisse violata da qualche altra potenza, allora la monarchia austro-ungarica adoprerebbe la piena sua libertà, finora rimasta illesa. L'osservanza della politica di neutralità ha preservato finora il nostro paese dagli orrori della guerra, e non vi è presentemente alcuna ragione che ci induca ad allontanarcene. »

Il discorso del conte Andrassy fu accolto dalla Camera con applauso universale; la mozione Simonyi venne respinta.

Quanto alle proposte dei deputati Koloman Tisza (per la istituzione di un esercito ungherese indipendente) e Iranyi (relativa all'unione personale), la Camera ha, in questa medesima seduta, dichiarato di non prenderle in considerazione.

La *Neue Freie Presse* reca il telegramma seguente da Cassel, 31 ottobre: I marescialli Bazaine, Lebœuf e Canrobert fermano qui la loro dimora. Canrobert è già qui giunto con numeroso seguito.

---

Le varie Colonie italiane negli Stati dell'Unione Americana, e segnatamente quelle di Louisville, Richmond, Memphis e Chicago hanno solennizzato con patriottiche dimostrazioni il fausto avvenimento dell'occupazione di Roma per parte delle truppe italiane ed il plebiscito romano. Ebbero ivi luogo banchetti e *meetings*, nei quali furono pronunziati discorsi informati a sentimenti di devozione al Re ed alla patria, e venne manifestata la più entusiastica gioia pel compimento delle aspirazioni nazionali.

In alcuna delle Colonie predette si stabilì di solennizzare il lieto evento nella ricorrenza dell'annuale festa per la scoperta dell'America, detta *Festa Colombo*, celebrata da quattro anni da tutti gli Italiani agli Stati Uniti, e che quest'anno a doppio titolo sarà per essi giorno di giubilo.

---

La Società operaia di Sinalunga inviò a S. M. un indirizzo di felicitazioni per la liberazione di Roma, capitale dell'Italia.

---

Da qualche tempo la corrispondenza telegrafica cogli Stati esteri va soggetta a notevoli ritardi, e ripetute lagnanze sono comparse perciò in diversi giornali del Regno.

Taluni di questi giornali compresero le cause che producono questo inconveniente.

Ad ogni modo si porta a cognizione del pubblico che, per le vicende militari che hanno luogo sul territorio della Francia, sono rimaste interrotte le comunicazioni delle diverse linee telegrafiche per le quali nella maggior parte transitavano le corrispondenze dell'Italia coll'estero, e in seguito a questa interruzione grandissima parte di queste corrispondenze deve tenere la via delle linee austriache; le quali, sufficienti a dar corso regolare ai telegrammi in tempi normali, non potevano più esserlo nelle circostanze attuali aggravate dalle condizioni atmosferiche di questi ultimi giorni a tutti note. Di qui la necessità più volte manifestatasi di supplire con spedizioni per posta di pacchi di telegrammi da Venezia a Trieste e viceversa, che non poteron esser trasmessi per telegrafo.

L'amministrazione dei telegrafi ha fatte le debite premure all'amministrazione austriaca per provvedere al bisogno, e siamo assicurati che essa adotterà quelle misure che valgano a far cessare o diminuire questo inconveniente al più presto che le sarà possibile.

## DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 1°

Le voci riferite dalla *Gazzetta della Borsa* di Berlino del 31 ottobre, relative ad un attentato contro il re Guglielmo, in occasione del quale il ministro della guerra, generale Roon, sarebbe rimasto ferito, sono false e di pura invenzione.

Darmstadt, 31 ottobre.

Il maresciallo Bazaine, accompagnato da un ufficiale prussiano, passò di qui diretto a Cassel.

Tours, 1° novembre.

Un proclama di Gambetta all'esercito dice: « Soldati! Voi foste traditi, non disonorati. Da tre mesi in poi la fortuna inganna il vostro eroismo, in seguito all'inerzia e al tradimento. Ora, sbarazzati dai capi indegni, voi siete pronti a lavare l'oltraggio. Avanti! Voi non combattete più per un despota, ma per la salvezza della patria, pei vostri focolari incendiati, le vostre famiglie oltraggiate, per la Francia vostra madre, la quale è in preda ai furori di un implacabile nemico. Questa missione sublime reclama un pieno sacrificio. Sia onta ai calunniatori che osarono rendere l'armata solidale delle infamie del suo capo.

« Io vi chiamo a vendicare il vostro onore, che è quello della Francia.

« I vostri fratelli dell'armata del Reno hanno già protestato contro i vili attentati. Spetta a voi rialzare la bandiera della Francia vilipesa dall'ultimo Bonaparte e dai suoi *Seïd*. Riconducete la vittoria, abbiate presente l'immagine della patria in pericolo.

« Il tempo delle debolezze e dei tradimenti è passato. I destini del paese sono nelle vostre mani. Voi vincerete, e, dopo di aver reso alla Francia il suo posto, rimarrete i cittadini di una Repubblica pacifica, libera e rispettata. »

Tours, 2.

Notizie di Parigi, in data del 29 ottobre, recano che fu soppressa la Guardia imperiale, e venne pubblicato un decreto, il quale riserva esclusivamente la Legione d'onore per i servizi militari.

Un rapporto militare, in data del 28, dice: Il generale Bellemare operò questa mattina un colpo di mano a Le Bourget coi franchi tiratori e sloggiò il nemico. Nella giornata i Prussiani lo attaccarono con forze considerevoli, e verso sera si ripiegarono. Le nostre truppe misero il villaggio in istato di difesa ed occuparono pure Drancy.

Berlino, 2.

L'imperatrice Eugenia, sotto il nome di contessa Caroli, è giunta a Wilhelmshohe.

Il generale Manteuffel fu nominato governatore di Metz, ed il principe Federico Carlo ebbe ordine di marciare sopra Lione.

Il generale Cambriels fu esonerato dal comando per ordine di Garibaldi.

Berlino, 2.

La *Gazzetta della Croce* smentisce la voce che la guarnigione di Metz abbia opposta resistenza all'esecuzione della capitolazione.

Un proclama del principe Federico Carlo, in data del 27 ottobre, dice che, col possesso di Metz, enormi provvigioni caddero nelle nostre mani, e che la portata di quest'avvenimento è incalcolabile.

| | 31 | 2 |
|---|---|---|
| **Vienna** | | |
| Mobiliare | 255 60 | 254 30 |
| Lombarde | 168 10 | 170 40 |
| Austriache | 389 — | 388 — |
| Banca Nazionale | 715 — | 716 — |
| Napoleoni d'oro | 9 83 | 9 78 |
| Cambio su Parigi | — — | — — |
| Cambio su Londra | 122 — | 121 70 |
| Rendita austriaca | 67 — | 67 20 |
| **Berlino** | **31** | **2** |
| Austriache | 213 75 | 213 50 |
| Lombarde | 91 75 | 95 — |
| Mobiliare | 138 75 | 140 3/8 |
| Rendita Italiana | 55 1/8 | 55 3/8 |

Londra, 2.

La voce di un prossimo abboccamento del conte di Parigi col conte Chambord sul continente è smentita. Il conte di Parigi non è partito da Twickenham.

Il ponte fra Strasburgo e Kehl è riparato.

Le operazioni dell'assedio di Neufbrisach sono incominciate.

Bruxelles, 2.

L'*Eco di Arlon* dice che alcune persone, che si erano avvicinate agli avamposti di Metz per entrare in città, furono costrette di ritornare precipitosamente indietro.

Le truppe tedesche, le quali si erano messe in cammino per una nuova destinazione, ripresero i primi accantonamenti.

Assicurasi che l'armata di Bazaine, o almeno la guarnigione di Metz, ricusò di riconoscere la capitolazione e si sarebbe nuovamente battuta domenica scorsa.

L'*Indépendance belge* pubblica una lettera del generale Boyer, la quale dice che hanno capitolato costretti dalla fame.

Cassel, 31 ottobre.

Due corpi d'armata scorteranno i prigionieri francesi di Metz; due altri si dirigeranno verso Parigi.

Versailles, 1°.

Il principe Federico Carlo annunzia che Metz ci diede 53 bandiere.

Thiers è giunto oggi a mezzodì proveniente da Parigi. Nulla di nuovo dinanzi Parigi.

Gli esploratori del generale Werder incontrarono, il 27 ottobre, nei dintorni di Gray le truppe nemiche e le posero in fuga, facendo prigionieri 15 ufficiali e 500 soldati.

Le perdite della 2ª divisione d'infanteria della guardia nel combattimento del 30 ottobre ascesero a 34 ufficiali e 449 soldati.

Il forte di Monte Valeriano fece ieri un vivo fuoco senza cagionarci perdite.

Versailles, 2.

Ieri Thiers ebbe una conferenza con Bismarck, la quale durò tre ore.

Oggi fu tenuta presso il re una conferenza militare alla quale assistette anche Bismarck. Questi avrà oggi una nuova conferenza con Thiers.

Berlino, 2.

Una nota del conte di Bismark a Bernstorff in data del 28 ottobre, rispondendo al dispaccio di lord Granville, in data del 20 ottobre, esprime la convinzione che sia necessario anzitutto di permettere al popolo francese di procedere alle elezioni per la rappresentanza nazionale. Dice che la Germania ha dimostrato di essere disposta a favorire la realizzazione di questo progetto, ma che vi manca l'adesione del governo di Parigi. Soggiunge che la Germania accetta con riconoscenza gli sforzi dell'Inghilterra, ma che è da temersi che il governo parigino li respinga e che vi trovi un nuovo incoraggiamento alla resistenza.

La Germania, conclude la nota, non può prendere l'iniziativa di nuovi negoziati, ma accoglierà volentieri ogni proposta che provenga dalla Francia e che abbia lo scopo di intavolare trattative per la pace.

Berlino, 2.

Un ordine del giorno del Re, in data di Versailles, in occasione della resa di Metz, ringrazia i generali, gli ufficiali ed i soldati, lodando il loro coraggio.

Si ha da Versailles che il generale Manteuffel fu nominato comandante della prima armata.

Secondo notizie positive di Parigi le provviste delle carni non basterebbero che per 12 giorni.

Berlino, 2.

La *Corrispondenza provinciale* dice che il settimo corpo, comandato dal generale Zastrow, resterà a Metz ed è destinato pure ad operare contro Thionville. La divisione della landwehr comandata dal generale Kummer accompagnerà i prigionieri francesi in Germania, ove resterà per la maggior parte. La seconda armata, sotto gli ordini del principe Federico Carlo, andrà ad operare contro la città del mezzogiorno e del centro della Francia. I corpi della prima armata, che resteranno disponibili, andranno nel nord della Francia.

Lo stesso giornale, parlando delle conseguenze politiche della capitolazione di Metz, dice: Se le potenze neutrali vogliono esercitare la loro influenza in favore della pace, bisogna ch'esse persuadano i Francesi che la loro disfatta è irrevocabile, e che è impossibile di evitarla con un intervento straniero.

Berlino, 2.

Lebœuf, Canrobert, Ladmirault e Frossard, coi loro ufficiali di stato maggiore e due convogli di ufficiali prigionieri, passarono per Saarbruck. Settanta mila prigionieri passeranno per la stessa città; ottantacinque mila saranno diretti per Saarlouis e Treveri.

Cassel, 2.

Confermasi che l'imperatrice Eugenia è arrivata; essa conserva l'incognito.

Bazaine arrivò ieri l'altro con nove ufficiali, fra i quali il colonnello Vilette. Bazaine discese all'Hôtel du Nord, ove furono riservate 90 camere per gli uffiziali francesi.

Il principe Murat arrivò la notte scorsa con 78 ufficiali e continuò il suo viaggio senza fermarsi. I marescialli Canrobert e Lebœuf sono arrivati questa mattina.

### UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 2 novembre 1870, ore 1 pom.

Pioggia generale. Nel sud il barometro si è abbassato di 4 a 7 mm., e si è alzato di altrettanto nel nord. La temperatura è pure diminuita di 3 a 7 gradi. Continua forte il vento di tramontana. Il Mediterraneo è mosso e l'Adriatico agitato: burrascoso ad Ancona.

Continua il cattivo tempo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
*fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze*
Nel giorno 2 novembre 1870.

| | ORE 9 antim. | 3 pom. | 9 pom. |
|---|---|---|---|
| Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero (mm) | 745,5 | 747,6 | 749,2 |
| Termometro centigrado | 8,5 | 9,5 | 8,5 |
| Umidità relativa | 80,0 | 75,0 | 75,0 |
| Stato del cielo | nuvolo | nuvolo | nuvolo |
| Vento { direzione / forza | NE forte | NE forte | NE forte |

Temperatura massima . . . . . . . . + 11,0
Temperatura minima . . . . . . . . + 8,0
Minima nella notte del 3 novembre . + 8,0

### Spettacoli d'oggi.

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Terza rappresentazione dell'opera del maestro Petrella: *Jone* — e del ballo del coreografo A. Pallerini: *Ondina*.

TEATRO NICCOLINI, 7 1/2 — La drammatica Compagnia di Gius. Peracchi rappresenta: *Il Figlio di Giboyer.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Comp. Gualtieri-Pezzana rappresenta: *Vecchia e nuova società.*

TEATRO ROSSINI, 7 1/2 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Ernani* — Ballo: *Le astuzie degli amanti.*

Fea Enrico, *gerente*

**I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 31 ottobre 1870 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.**

### LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 3 *ottobre* 1870)

| VALORI | Godimento | Valore nominale | Contanti L | Contanti D | Fine corrente L | Fine corrente D | Fine pross. L | Fine pross. D | Nominale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendita italiana 5 0/0 | 1 luglio 1870 | » | 58 67 | 58 62 | 58 90 | 58 85 | — | — | — |
| Detta 3 0/0 | 1 aprile 1870 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 35 |
| Imprestito Nazionale 5 0/0 | 1 ottob. 1870 | » | 78 45 | 78 35 | — — | — — | — | — | — |
| Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 | id. | » | 79 — | 78 90 | — — | — — | — | — | — |
| Az. Regìa coint. Tab. (carta) | 1 luglio 1870 | 500 | 692 — | 689 — | — — | — — | — | — | — |
| Obb. 6 0/0 Regìa coint. Tab. 1868 | id. | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 462 |
| Imprestito Ferriere 5 0/0 | | 840 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0 | | 840 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni della Banca Naz. Toscana | 1 genn. 1870 | 1000 | — — | — — | — — | — — | — | — | 2015 |
| Dette Banca Naz. Regno d'Italia | id. | 1000 | — — | — — | — — | — — | — | — | 2385 |
| Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio | id. | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Banca di Credito Italiano | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni del Credito Mobil. Ital. | 1 luglio 1870 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni delle SS. FF. Romane | 1 ottob. 1865 | 500 | 83 — | 81 — | — — | — — | — | — | — |
| Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni delle ant. SS. FF. Livor. | 1 luglio 1870 | 420 | — — | — — | — — | — — | — | — | 210 |
| Obbl. 3 0/0 delle suddette | id. | 500 | 169 — | 168 — | — — | — — | — | — | — |
| Dette 3 0/0 | | 420 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar. | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Azioni SS. FF. Meridionali | id. | 500 | 333 — | 332 50 | — — | — — | — | — | — |
| Buoni Meridionali 6 0/0 (carta) | id. | 500 | 440 50 | 439 50 | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. 3 0/0 delle dette | 1 aprile 1870 | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | 170 |
| Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl. | id. | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | 442 |
| Dette in serie non complete | | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Dette in serie di una e due | | 505 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Impr. comunale 5 0/0 1ª emiss. | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Detto 2ª emissione | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Imprestito comunale di Napoli | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Nuovo impr. della città di Firenze | 1 aprile 1870 | 250 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Prest. a premi città di Venezia | | 25 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| Obb. Cred. fond. Monte de'Paschi | | 500 | — — | — — | — — | — — | — | — | — |
| 5 0/0 italiano in piccoli pezzi | 1 genn. 1870 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 59 25 |
| 3 0/0 idem | 1 aprile 1870 | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 36 |
| Imprestito Naz. piccoli pezzi | id. | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 79 |
| Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi | | » | — — | — — | — — | — — | — | — | 81 |

| CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D | CAMBI | Giorni | L | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Livorno | 8 | | | Venezia eff. gar. | 30 | | | Londra | a vista | | |
| Detto | 30 | | | Trieste | 30 | | | Detto | 30 | | |
| Detto | 60 | | | Detto | 90 | | | Detto | 90 | 26 14 | 26 10 |
| Roma | 30 | | | Vienna | 30 | | | Parigi | a vista | | |
| Bologna | 30 | | | Detto | 90 | | | Detto | 30 | | |
| Ancona | 30 | | | Augusta | 30 | | | Detto | 90 | | |
| Napoli | 30 | | | Detto | 90 | | | Lione | a vista | | |
| Milano | 30 | | | Francoforte | 30 | | | Detto | 90 | | |
| Genova | 30 | | | Amsterdam | 90 | | | Marsiglia | a vista | | |
| Torino | 30 | | | Amburgo | 90 | | | Napoleoni d'oro | | 20 94 | 20 93 |
| | | | | | | | | *Sconto Banca* 5 0/0. | | | |

**Prezzi fatti:** 5 p. 0/0: 58 67 50, 62 50, 65 cont. — 58 90, 85, 87 50 f. c — Impr. Naz 78 40 cont — Azioni SS. FF. Merid. 332, 332 50 cont.

*Il Sindaco*: A. Mortera

# Intendenza di Finanza di Avellino

## Avviso d' asta.

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati del circondario di Avellino, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli art. 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, num. 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire centocinquemila quattrocentoventi (105,420).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza, nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno 10 novembre p. v.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova di avere depositato a garanzia della medesima, nella tesoreria provinciale, una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza, e presso ogni sottoprefettura della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti del circondario di Avellino abbuonati alla riscossione dei dazi governativi coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal signor prefetto della provincia inviata all'intendente di finanza per delegazione avutane dal Ministero.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 26 novembre p. v., alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo a termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte di aumento ammessibili, a termini dell'articolo 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 12 del successivo dicembre, alle ore 12 meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'articolo 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

NB. *I comuni che si danno in appalto sono*:

Altavilla Irpina, Avella, Bajano, Bellizzi, Candida, Capriglia, Cervinara, Chianche, Chianchetelle, Chiusano di S. Domenico, Contrada, Domicella, Forino, Grottolella, Lapio, Lauro, Marzano di Nola, Mercogliano, Migliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Petruro, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrella, Quindici, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Pietro Indelicato, San Potito Ultra, Sant'Agata di Sotto, Sant'Angelo a Scala, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Serino, Sirignano, Solofra, Sperone, Summonte, Taurano, Torre le Nocelle, Torrioni, Tufo, Volturara.

Avellino, 24 ottobre 1870.

3611 — *L'Intendente*: S. DE CESARE.

# INTENDENZA DI FINANZA IN VERONA 3636

A modificazione dell'avviso d'asta in data 15 andante, sotto il n. 35943-1956, pubblicato da questa Intendenza, per l'appalto dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti, si fa noto che i comuni di Vigasio, Trevenzuolo, Erbè, Sorgà e Nogara essendosi costituiti in consorzio, ed avendo accettato il canone d'abbuonamento per la riscossione dei dazi suddetti, la tabella dei lotti, inserta nel precitato avviso, viene modificata come qui appiedi, ferme del resto tutte le altre condizioni contemplate dal predetto avviso.

Verona, 26 ottobre 1870.

*L'Intendente*: A. FERRARI.

**TABELLA dei comuni aperti compresi negli appalti**

| N° d'ordine | Comuni che compongono il lotto | Canone annuo |
|---|---|---|
| 1 | Isola della Scala | 8,700 |
| | Buttapietra | |
| 2 | Tregnago | 4500 |
| | Badia Calavena | |
| | Mezzane | |
| | Rovere di Velo con Piegara e Porcara | |
| | San Mauro di Saline | |
| | Selva di Progno | |
| | Vestenanuova | |
| | Velo | |
| | Illasi | |
| 3 | Castelnuovo di Verona | 7000 |
| | Peschiera sul Lago di Garda | |
| 4 | Rivoli Veronese | 300 |
| 5 | Quinzano Veronese | 600 |

# INTENDENZA DI FINANZA DI MASSA

## *Avviso d'asta.*

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, ai termini degli art. 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire ventottomila trecentoquaranta (L. 28,340).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col R. decreto del 25 gennaio 1870, num. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 10 novembre venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella Tesoreria provinciale una somma uguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intiero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città capoluogo della provincia.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti della provincia abbonati alla riscossione dei dazi governativi, coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà dal Ministero inviata all'intendente di finanza.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 16 novembre 1870, alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a'termini dell'articolo 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'articolo 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi il giorno 21 novembre 1870, alle ore 12 meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procede alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città e nei capoluoghi di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni per questa provincia.

*Comuni compresi nell'appalto.*

Montignoso, Fosdinovo, Tresana, Licciana, Calice, Rocchetta di Vara, Podenzana, Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano, Sillano, Trassilico, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Collemandina, Aulla.

Massa, 29 ottobre 1870.

3605 — *L'Intendente*: GUICCIARDI.

# Intendenza di Finanza di Avellino

## *Avviso d'asta.*

Dovendosi provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nei comuni aperti sottoindicati del circondario di Sant'Angelo de'Lombardi, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa per cinque anni, dal 1° gennaio 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nei comuni appaltati delle addizionali e dazi comunali, dividendo con ciascun municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Real decreto del 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo complessivo per tutti i comuni sottoindicati è di lire settantaseimila trenta (L. 76,030).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato col Regio decreto del 25 gennaio 1870, n. 5452, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno 10 prossimo novembre.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova di aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma eguale al decimo dell'importo complessivo dei canoni per l'intero quinquennio attribuiti ai comuni compresi nell'appalto.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto nella città di Sant'Angelo dei Lombardi.

Non si terrà alcun conto delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Presso l'Intendenza di finanza e presso ogni sottoprefettura della provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere.

Presso l'Intendenza di finanza inoltre sarà ostensibile l'elenco dei consorzi e comuni aperti del circondario di Sant'Angelo dei Lombardi abbuonati alla riscossione dei dazi governativi, coll'indicazione del canone complessivo di ciascuno, e ciò per gli effetti dell'art. 28 dei capitoli d'onere.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà dal signor prefetto della provincia inviata all'intendente di finanza per delegazione avutane dal Ministero.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione, si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 1° dicembre p. v., alle ore 12 meridiane, il periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 59 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammessibili, a termini dell'articolo 60 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto, da tenersi il giorno 17 dicembre anno corrente, alle ore 12 meridiane, col metodo della estinzione delle candele.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto, a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle Finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvi gli effetti dell'art. 83 del precitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella gazzetta nella quale si fanno le inserzioni legali per questa provincia.

NB. *I comuni che si danno in appalto sono*:

Aquilonia, Bagnoli Irpino, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere di Calore, Conza della Campania, Frigento, Gesualdo, Lacedonia, Lioni, Luogosano, Montella, Montemarano, Monteverde, Nusco, Paternopoli, Quaglietta, Rocca San Felice, Rocchetta Sant'Antonio, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo dei Lombardi, San Mango sul Calore, Senerchia, Sturno, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina.

Avellino, 25 ottobre 1870.

3610 — *L'Intendente*: S. DE CESARE

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

### *Avviso d'asta.*

Alle ore 12 meridiane di giovedì 24 novembre corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade, e presso la Regia prefettura di Potenza, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla manutenzione per anni sei del tronco della strada nazionale, n. 35, detto di Matera, scorrente in provincia di Basilicata, compreso fra la Porta di Atella ed il Passo di Gaudiano, della lunghezza di metri 40,963 per la presunta annua somma soggetta a ribasso d'asta di L. 21,245.

| | | |
|---|---|---|
| Cioè: Opere a corpo | L. 5,205 11 | L. 23,309 58 |
| Opere a misura | » 18,104 47 | |
| Si detraggono i 3/4 dei salari dei cantonieri | | » 2,565 » |
| Rimangono | | L. 20,744 58 |
| Si aggiungo per lavori e somministrazioni ad economia | | » 500 42 |
| Importo totale dell'annuo appalto come sopra | | L. 21,245 » |

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del capitolato d'appalto in data 24 settembre 1869, visibile assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Potenz .

La manutenzione durerà dal 1° aprile 1871 fino al 31 marzo 1877.

I pagamenti saranno fatti a rate semestrali posticipate a norma dell'art. 48 del suddetto capitolato.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di un anno da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 2,300 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel termine di giorni 20, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 900 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare, a tenore dell'art. 31 del capitolato, il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Le spese tutte inerenti all'appalto, nonchè quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Potenza, dove verranno ricevute tali oblazioni.

Firenze, 2 novembre 1870.

Per detto Ministero

3624 — A. VERARDI, caposezione.

# COMPAGNIA GENERALE DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI

## CANALE CAVOUR

### AVVISO D'ASTA.

Si avverte il pubblico che il giorno undici del novembre p. v., alle ore 11 del mattino, alla sede della Compagnia in Torino, via Cavour, n. 13, alla presenza del Consiglio di Amministrazione, si terranno, all'estinzione di candele vergini e colle formalità prescritte dal regolamento generale di contabilità vigente per le Amministrazioni dello Stato, pubblici incanti per l'appalto della costruzione *di uno scaricatore di fondo, da stabilirsi a sponda destra del canale Cavour al principio dell'acquedotto, a monte, col mezzo del quale il canale stesso attraversa la vallata del torrente Cervo, in territorio del comune di Formigliana, circondario di Vercelli.*

**Condizioni principali.**

1. L'appalto vien concesso in un sol lotto, a corpo, ed a rischio e pericolo dell'imprenditore, par la somma di lire centounomila e trecento (L. 101,300) sotto deduzione del ribasso risultante dall'asta.

Mediante questa somma che, salva la suindicata riduzione, si dichiara fissa ed inalterabile, l'imprenditore è tenuto a dare perfettamente compiuto, funzionante e collaudato dal Governo, lo scaricatore di cui trattasi, eseguendo le opere in conformità del progetto e delle prescrizioni del relativo capitolato, ed a sottostare per conseguenza a tutte le spese a cui detta costruzione fosse per dar luogo sia direttamente che indirettamente.

2. Per essere ammessi all'asta gli aspiranti dovranno presentare un certificato di idoneità alla condotta di pubblici lavori di costruzione, rilasciato da un ingegnere cognito alla stazione appaltante e vidimato dall'ingegnere capo della Compagnia dopo la pubblicazione degli avvisi d'asta, e fare un deposito di lire 10/mila in effetti pubblici dello Stato, al corso di Borsa od in numerario.

3. Il deliberamento in primo incanto avrà luogo a favore dell'ultimo migliore offerente in diminuzione del prezzo a corpo di lire 101.300, con che però si ottengano non meno di due offerte. In caso contrario l'asta sarà dichiarata deserta.

La prima offerta in ribasso non potrà eccedere lire duemila cinquecento.

Le offerte successive non saranno inferiori a lire duecento cinquanta caduna.

4. Seguito il deliberamento in primo incanto, si ammetteranno, previo il deposito e le formalità di cui all'art. 2, sino alle ore 12 meridiane del giorno diciassette novembre prossimo, le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo risultato dal primo incanto.

Conseguendosi tale ribasso, avrà luogo in base al medesimo un secondo e definitivo incanto nel giorno ed ora che verranno notificati con altro avviso pubblico.

5. Le spese tutte indistintamente dell'asta, contratto, stampa ed ogni altra, senza eccezione, relativa all'appalto sono dichiarate a carico del deliberatario.

6. L'appalto è inoltre vincolato alla disposizione del relativo capitolato, e sarà regolato secondo il progetto, visibili sì l'uno che l'altro d'oggi in avanti negli uffizi della Compagnia via Cavour, n. 13, dalle 10 antimeridiane alle 4 pomeridiane.

Torino, ottobre 1870.

*Per il Consiglio d'Amministrazione*
Il Presidente: BIAGIO CARANTI.

3614

# Il Sindaco di Sesto Fiorentino

Vista la deliberazione del Consiglio comunale del dì 28 maggio 1870, debitamente approvata dalla Deputazione provinciale nel dì 16 settembre u. s., rende pubblicamente noto quanto appresso:

È aperto il concorso all'impiego di maestro di musica in questo comune, coll'annuo stipendio di lire settecento, con residenza obbligatoria per soli tre giorni della settimana.

Gli attendenti dovranno presentare alla segreteria municipale le loro istanze dentro il dì 20 novembre p. avv., munite dei seguenti documenti: 1°, atto di nascita; 2°, certificato di moralità rilasciato dal sindaco del loro domicilio; 3°, certificato medico comprovante la loro sanità e buona costituzione fisica; 4° tutti gli altri atti e certificati che valgano a dimostrare la loro attitudine e capacità nell'arte musicale.

Sesto Fiorentino, dall'ufizio comunale.

Li 27 ottobre 1870.

*Il Sindaco*
Dott. FRANCESCO DADDI.

3581

**Editto.**

In seguito al precedente 19 luglio 1868, num. 7611, pubbblicato in quell'anno nella *Gazzetta di Venezia* numeri 246, 254, 256, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* numeri 257, 334, 337, sotto il numero 3150, ed inserito in quello di Vienna numeri 17, 20, 21 del 22, 26, 27 gennaio 1869 sotto il numero 756, e di cui la rettifica 6 ottobre 1868, n. 9987, successivamente pubblicato in quella di Venezia n. 278, 279, 280 del detto anno 1868, non avendo Giustina Starion e Maria Oselame vedova Ribaritz o Rabaritz, assenti e d'ignota dimora, data alcuna notizia di sè nè provveduto pelle richieste loro dichiarazioni di eredi nella ventilazione ereditaria pendente presso questa R pretura stante morte di Maria Oselame fu Giuseppe vedova Fracasso, si notifica alle stesse:

« Giustina Sturion fu Antonio, nata nel comune di San Pietro di Feletto nel 4 aprile 1768, e che da oltre trenta anni allontanavasi da questi luoghi senza dare di sè notizia alcuna relativamente alle sue direzioni, come consta in atti da certificato 25 agosto a. c. non avente numero del municipio di quel comune; » e ad

« Anna Maria Oselame fu Giovanni Battista, nata in questa città nel 28 aprile 1780, maritata nel 4 agosto 1801 con Ribaritz o Rabaritz, era sarto nell'armata austriaca da oltre dodici anni, allontanatasi col marito da questo comune senza dar conto della sua direzione, come viene attestato da questa Giunta municipale con sua dichiarazione in atti 5 agosto prossimo passato, n. 3334; » che viene loro assegnato il termine di tre mesi onde possano dare conto di sè a questa R pretura od ai rispettivi sotto nominati curatori direttamente od a mezzo di loro procuratore abilitato all'uopo, munito di regolare mandato, altrimenti scorso il detto termine sarà provveduto pelle rispettive dichiarazioni di morte a sensi della legge 18 novembre 1826 in mancanza della loro fede mortuaria.

Al tempo stesso si invitano tutti coloro che nel frattempo fossero o venissero in cognizione delle direzioni delle due sunnominate donne, del luogo della loro ultima dimora o di quello in cui per avventura si fosse verificata la loro morte, a voler nel suddetto termine far pervenire le raccolte notizie a questo R. giudizio od ai rispettivi curatori delle stesse, avvocati dottor Bartolommeo Fanton, e dottor Antonio Occioni seniore.

Il presente sarà pubblicato all'Albo pretorio e nei soliti luoghi in questa città, in comune di San Pietro di Feletto, ed inserito per tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, in quella di Venezia e di Treviso, non che in quella di Vienna, con avvertenza che il termine di tre mesi sopra fissato sarà computato dall'ultima pubblicazione nelle gazzette sopra indicate.

Dalla R. pretura.

Conegliano, 1° ottobra 1870.

Il R. pretore
SALVIOLI.

3576 — ZORZATO, canc.

**Avviso.** 3629

Si rende noto che, mediante atto privato del dì 20 ottobre prossimo perduto, Antonio Alberani ha comprato dal signor Eugenio Griletti tutti i mobili, attrezzi ed arnesi di proprietà di quest'ultimo, e che corredano la di lui trattoria posta in questa città nel terreno dello stabile di n 10 in via dei Leoni

È ciò per tutti gli effetti a chi di ragione.

Firenze, 1° novembre 1870.

**Avviso.**

I sottoscritti rendono pubblicamente noto a tutti gli effetti di ragione che fino dal venti corrente è cessato fra essi ogni e qualunque rapporto sociale, e conseguentemente anche la ditta collettiva fin qui vegliata nei nomi Modigliani e Bertelli, e che pertanto d'ora innanzi ciascuno dei sottoscritti agisce per proprio esclusivo conto e nel proprio esclusivo nome.

Livorno, 24 ottobre 1870.

A. MODIGLIANI.
3585 — D. BERTELLI.

3643 **Avviso.**

La signora Elisa Badino vedova Ballerino, dimorante a Livorno, che ha rinunziato al commercio da lei da prima esercitato, diffida colla presente protesta chiunque che essa non intende di riconoscere per valido ed efficace qualsiasi contratto o qualunque altra obbligazione che potesse essere fatto a di lei nome e nel di lei interesse da parte di chiunque vantasse la rappresentanza della medesima signora, o nella qualità di suo mandatario, o con qualunque altra veste di rappresentanza.

**Estratto.**

Mediante pubblico instrumento del dì 14 ottobre 1870, rogato dal notaro Alessandro Morelli, e da registrarsi nel termine di legge, i signori Giovanni, Elisabetta e Giovanna del fu Giuseppe Lumachi hanno venduto alla comunità di Firenze, a causa di espropriazione per pubblica utilità, una zona di terreno della estensione di metri quadri 11293, facente parte del podere denominato Gattaia, posto nella collina del Monte alle Croci, popolo di San Leonardo in Arcetri, confinata: 1° via Vicinale, 2° Monzoni, 3° Lumachi con proprietà residua, 4° Ceccatelli, 5° nuovamente Lumachi, salvo se altri, ecc, rappresentata al catasto della comunità di Firenze (già Bagno a Ripoli) in sezione A da porzione della particella 1219.

Detta vendita è stata fatta per il prezzo di lire 13,503, da pagarsi insieme ai relativi frutti ai signori Lumachi suddetti decorsi trenta giorni dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per gli effetti dell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, num 2359, e salva la prova della libertà del fondo venduto.

3592 — ALESSANDRO MORELLI, notaro.

**Estratto.**

Mediante pubblico instrumento del dì 14 ottobre 1870, rogato dal notaro Alessandro Morelli, e da registrarsi nel termine di legge, la signora Maria del fu Sebastiano Farina ne' Bastianelli ha venduto alla comunità di Firenze, a causa di espropriazione per pubblica utilità, una casa posta in Firenze nella via Sant'Antonino ai numeri 44 e 46, e rappresentata al catasto della comunità suddetta in sezione E dalle particelle 513 e 514, articolo di stima 325.

Detta vendita è stata fatta per il prezzo di lire 19,898 95, da pagarsi insieme ai relativi frutti alla detta signora Maria Farina ne' Bastianelli decorsi trenta giorni dall'inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per gli effetti dell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e salva la prova della libertà del fondo venduto.

3593 — ALESSANDRO MORELLI, notaro.

**Informazioni per assenza.**

(*Prima pubblicazione*)

Sulle istanze delli don Giuseppe e Maddalena moglie a Chiatione Giovanni fratello e sorella Bormida fu Luigi di Cairo Montenotte, il tribunale civile di Savona con suo decreto 15 settembre 1870 mandava prima ed avanti ogni cosa assumersi informazioni sull'allegata assenza del loro fratello germano Giovanni Battista, domiciliato a Cairo Montenotte, rimettendole al pretore di Cairo Montenotte.

Savona, 22 ottobre 1870.

3620 — L. ODDERA, proc.

**Renunzia d'eredità.**

I signori Paolo Luigioni, Emerenziana Calza in Luigioni, Elisabetta Calza in Forti, eredi testamentari del fu Vincenzo Calza, sotto il giorno 14 ottobre corrente, nella cancelleria del tribunale civile di Roma, in secondo turno, hanno emesso formale dichiarazione di renunciare alla eredità loro conferita, e dapprima accettata col beneficio dell'inventario compilato per gli atti del notaro signor Curzio Franchi. Ciò si deduce a notizia di chiunque per ogni effetto di legge.

3584 — LUIGI SECRETI, proc.

**Estratto.**

Con decreto del corrente giorno il pretore ha dichiarato giacente la eredità lasciata dal nobile signor Agostino q Girolamo Sestj di Lucca, morto in questa città li 21 aprile 1870, ed ha nominato curatore della eredità il signor dottor Sabiniano Manfredi, procuratore legale esercente in questa stessa città, con gli oneri a tal ufficio inerenti.

Dalla cancelleria della pretura di Lucca città.

Li 31 ottobre 1870.

Il cancelliere
3632 — ALCIBIADE CIONI

**Nomina di curatore.**

Si fa noto che con decreto del pretore di Sesto Fiorentino de'29 ottobre 1870 è stato nominato il signor dottor Cesare Daddi, di questa terra, con domicilio ancora in Firenze nel suo studio, via dell'Orivolo, n. 49, a curatore dell'eredità relitta dalla fu signora Carlotta Keld vedova in prime nozze di Marco Berthex, ed in seconde nozze di Giacomo Coppi, passata all'altra vita il 19 ottobre 1870

Dalla pretura di Sesto Fiorentino.

Li 30 ottobre 1870.

Il cancelliere
3642 — A. BACIOCCHI.



FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA